



Notaio
dott.ssa Patrizia CAUCHI BARALIS
15033 Casale M.to - P.zza S. Stefano 5
Tel. 0142/77761 Fax 0142/451819

Repertorio N. 1.346

Raccolta N. 881

COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'

**"DOJO SHIN SUI Società Sportiva Dilettantistica
a Responsabilità Limitata"**

REPUBBLICA ITALIANA

(24 giugno 2015)

L'anno duemilaquindici il giorno ventiquattro del mese di giugno, in Casale Monferrato, nel mio studio al piano primo della casa in piazza Santo Stefano n. 5.

Avanti a me dottoressa Patrizia Cauchi Baralis, notaio in Casale Monferrato ed iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato;

sono presenti i signori:

- **CREDIDIO Eugenio Daniele Giuseppe** nato a Valenza il 2 aprile 1987, residente ad Alessandria, via Tripoli n. 4, codice fiscale CRD GDN 87D02 L570V;

- **CHIECCHIO Valeria** nata ad Alessandria il 6 febbraio 1984, residente ad Alessandria, via Tripoli n. 4, codice fiscale CHC VLR 84B46 A182K;

- **MARCIALIS Simonetta Franca Giulia** nata a Genova l'8 aprile 1953, residente ad Alessandria, via Tripoli n. 4, codice fiscale MRC SNT 53D48 D969M.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1)

Tra i signori CREDIDIO Eugenio Daniele Giuseppe, CHIECCHIO Valeria e MARCIALIS Simonetta Franca Giulia, viene costituita una società a responsabilità limitata denominata **"DOJO SHIN SUI Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata"** siglabile in DOJO SHIN SUI s.s.d. a r.l."

Articolo 2)

La società ha sede in Comune di ALESSANDRIA (AL).

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del registro delle imprese; a tali fini, e solo a tali fini, qui si specifica per la prima volta che l'indirizzo è in via Tripoli n. 4. La decisione relativa al trasferimento della sede in altra località del territorio italiano è di competenza dei soci.

Articolo 3)

1. La Società è senza fine di lucro e i proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi tra i soci neanche in forma indiretta.

2. La società ha per oggetto:

a) l'organizzazione, l'esercizio, la divulgazione e lo studio di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica, particolarmente in relazione alle arti mar-

ziali tradizionali e arti marziali moderne.

b) l'attività volta ad aumentare la sicurezza delle persone, la presa di coscienza del loro potenziale e la loro serenità per ciò che riguarda le loro capacità psichiche o fisiche con corsi di difesa personale, street fighting, e discipline affini.

c) la pratica di quelle attività sportive, anche attraverso appositi corsi, volte a migliorare la condizione e le capacità fisiche tra cui, attività motoria e ricreativa, l'allenamento funzionale, functional training, fitness, cross training, ginnastica, crossfit, tactfit, pilates, allenamento per sportivi, preparazione atletica per agonisti.

d) lo studio delle discipline volte a migliorare il benessere psicofisico della persona quali zazen, yoga e qigong.

3. Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale la Società potrà:

a) Organizzare, promuovere e gestire avvenimenti ed eventi sportivi, ricreativi, gare, formativi, stage e di aggregazione sociale.

b) Organizzare incontri e corsi volti ad ampliare le conoscenze dei Soci e Associati per ciò che attiene la storia, le tradizioni, le usanze e la filosofia che coinvolgono le discipline studiate.

c) progettare e realizzare eventi di attività culturali quali convegni, seminari e corsi di formazione, preparazione ed aggiornamento, anche con la collaborazione di consulenti esterni alla società, quali psicologi, psicanalisti, personal trainer, istruttori o medici per fornire ai Soci ed agli Associati conoscenze ritenute utili al fine dello studio delle discipline sportive, compresi viaggi, soggiorni studio e vacanze sportivo-ricreative.

d) sviluppare ed attuare incontri manifestazioni e attività sportive anche non competitive, corsi di formazione e aggiornamento per tecnici, dirigenti e studenti, centri di formazione motoria e sportiva nel settore dello sport per tutti e del tempo libero.

e) concedere in uso i locali da lei gestiti a professionisti esterni quali personal trainer, preparatori atletici e istruttori.

f) attivare, anche attraverso specifiche convenzioni, rapporti con enti pubblici e privati anche al fine di gestire strutture sportive, ricreative o aree attrezzate;

g) gestire in tutto o in parte, anche mediante contratti di affitto d'azienda o di ramo della stessa, direttamente o indirettamente, acquistare, progettare in conto proprio, costruire, ristrutturare e ampliare impianti e centri sportivi e ricreativi o immobili da destinare ad attività sportive e ricreative, comprese le relative aree e annessi servizi accessori, quali posti di ristoro, ristoranti, bar, macchine automatiche di distribuzione, spacci di abbigliamento e arti-

coli sportivi.

h) ricercare sponsorizzazioni, pubblicità e commercializzazione dell'attività per promuovere l'immagine societaria mediante modelli, disegni e emblemi e mediante mezzi informatici, internet e similari.

4. la società potrà affiliarsi a Federazioni Sportive Nazionali, agli Enti di Promozione Sportiva, alle Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI, con semplice delibera dell'organo amministrativo; con l'obbligo di osservare e di far osservare ai propri soci e affiliati nonché di conformarsi a norme, direttive e provvedimenti anche disciplinari del CONI e dei suoi organi, a statuti, regolamenti, direttive e provvedimenti anche disciplinari delle Federazioni Sportive Nazionali, agli Enti di Promozione Sportiva, alle Discipline Sportive Associate delle organizzazioni sportive internazionali a cui aderiscono; costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti delle Federazioni, Enti di promozione sportiva e delle Discipline associate nella parte relativa all'organizzazione e gestione delle società affiliate a cui la società si affilierà.

5. La società potrà, inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari, ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, potrà concedere e assumere appalti, contrarre mutui, chiedere il contributo ed il concorso dello Stato, di Enti pubblici e di altre persone fisiche o giuridiche, potrà consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali a garanzia di debiti ed obbligazioni sociali, anche a favore di istituti di credito.

6. E' in ogni caso escluso l'esercizio di attività di cui all'articolo 2 della legge 2 gennaio 1991 n.1 e del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n.385.

7. Sono altresì escluse le competenze riservate alle professioni protette ai sensi della legge 23 novembre 1939 n. 1815.

8. La Società per effetto dell'eventuale affiliazione alle Federazioni Sportive Nazionali, agli Enti di Promozione Sportiva, alle Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI, riconosce i tesserati che fanno parte degli enti stessi e sono rappresentati da:

- a) dirigenti sociali e soci di società affiliate;
- b) ufficiali di gara;
- c) dirigenti federali;
- d) tecnici, istruttori federali e tecnici di disciplina iscritti negli elenchi federali;
- e) soci benemeriti;
- f) soci sostenitori.

Articolo 4)

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050.

Articolo 5)

Il capitale sociale è di euro 10.000 (diecimila) ed è così ripartito fra i soci:

. **CREDIDIO Eugenio Daniele Giuseppe** quota di euro 4.500 (quattromilacinquecento);

. **CHIECCHIO Valeria** quota di euro 4.500 (quattromilacinquecento);

. **MARCIALIS Simonetta Franca Giulia** quota di euro 1.000 (mille).

I comparenti danno atto che delle quote da loro sottoscritte è stata versata la somma di euro 2.500,00 (duemilacinquecento) in data 19 giugno 2015, presso la Banca INTESA SANPAOLO S.p.A., agenzia di Alessandria, come risulta dalla ricevuta di deposito della complessiva somma di euro 2.500 (duemilacinquecento) rilasciata in pari data.

Articolo 6)

Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno, il primo al 31 dicembre 2015.

Il bilancio è presentato ai soci entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti di cui all'art. 2364, comma II c.c., richiamato dall'art. 2478-bis, comma I c.c.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

Articolo 7)

La società viene costituita sotto la piena osservanza e l'esatto adempimento delle norme riportate nel presente atto costitutivo e di quelle contenute nello Statuto Sociale, già noto e conosciuto dai comparenti che, sottoscritto dai comparenti stessi e da me notaio, si allega al presente atto **sotto la lettera "A"**, previa lettura da me notaio datane.

Articolo 8)

I comparenti deliberano di affidare l'amministrazione della società, a tempo indeterminato, ad un Consiglio di Amministrazione composto da 2 (due) amministratori nominati nelle persone di CREDIDIO Eugenio Daniele Giuseppe, Presidente e CHIECCHIO Valeria, Consigliere, sopra generalizzati.

L'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limitazioni, con la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge riserva all'assemblea dei soci in modo tassativo.

Articolo 9)

La signora CHIECCHIO Valeria viene delegata a ritirare presso la Banca INTESA SANPAOLO S.p.A., agenzia di Alessandria, la somma di euro 2.500 (duemilacinquecento) di cui sopra, au-

torizzandolo a rilasciare ampia e finale quietanza a liberazione con esonero della Banca da ogni responsabilità.

Si allega al presente atto **sotto la lettera "B"** la copia conforme della ricevuta di deposito della somma di euro 2.500 (duemilacinquecento) rilasciata dalla predetta Banca INTESA SANPAOLO S.p.A., agenzia di Alessandria, omessane la lettura per dispensa avuta dai componenti.

Articolo 10)

La signora CHIECCHIO Valeria viene delegata ad apportare al presente atto e statuto tutte quelle soppressioni, aggiunte, modifiche ed integrazioni eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese.

Articolo 11)

Ai sensi dell'art. 2463, n. 9 c.c., i componenti mi dichiarano che l'importo globale approssimativo delle spese per la presente costituzione, da porre a totale carico della qui costituita società è di euro 1.000 (mille).

Richiesto

io notaio ho ricevuto il presente atto che, scritto con mezzi elettronici da me e da persone di mia fiducia e da me notaio completato a mano su tre fogli per nove intere facciate e per i primi righe della presente decima, è stato da me letto ai componenti che lo approvano e con me notaio lo sottoscrivono alle ore diciotto e venti.

All'originale firmato:

Eugenio Daniele Giuseppe Credidio

Valeria Chiecchio

Simonetta Franca Giulia Marcialis

Patrizia Cauchi Baralis notaio



Notaio
dott.ssa Patrizia CAUCHI BARALIS
15033 Casale M.to - P.zza S. Stefano 5
Tel. 0142/77761 Fax 0142/451819

Allegato "A" rep. 1.346/881
STATUTO

Articolo 1) Denominazione

E' costituita una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata con la denominazione sociale **"DOJO SHIN SUI Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata"** siglabile in DOJO SHIN SUI s.s.d. a r.l."

Articolo 2) Sede e domiciliazione dei soci

1. La società ha sede in ALESSANDRIA.
2. La sede sociale può essere trasferita a qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con semplice decisione dell'Organo Amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'Ufficio delle Imprese. La decisione relativa al trasferimento della sede in altra località del territorio italiano è di competenza dei soci.

Articolo 3) Oggetto

1. La Società è senza fine di lucro e i proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi tra i soci neanche in forma indiretta.
2. La società ha per oggetto:
 - a) l'organizzazione, l'esercizio, la divulgazione e lo studio di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica, particolarmente in relazione alle arti marziali tradizionali e arti marziali moderne.
 - b) l'attività volta ad aumentare la sicurezza delle persone, la presa di coscienza del loro potenziale e la loro serenità per ciò che riguarda le loro capacità psichiche o fisiche con corsi di difesa personale, street fighting, e discipline affini.
 - c) la pratica di quelle attività sportive, anche attraverso appositi corsi, volte a migliorare la condizione e le capacità fisiche tra cui, attività motoria e ricreativa, l'allenamento funzionale, functional training, fitness, cross training, ginnastica, crossfit, tactfit, pilates, allenamento per sportivi, preparazione atletica per agonisti.
 - d) lo studio delle discipline volte a migliorare il benessere psicofisico della persona quali zazen, yoga e qigong.
3. Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale la Società potrà:
 - a) Organizzare, promuovere e gestire avvenimenti ed eventi sportivi, ricreativi, gare, formativi, stage e di aggregazione sociale.
 - b) Organizzare incontri e corsi volti ad ampliare le conoscenze dei Soci e Associati per ciò che attiene la storia, le tradizioni, le usanze e la filosofia che coinvolgono le discipline studiate.
 - c) progettare e realizzare eventi di attività culturali quali convegni, seminari e corsi di formazione, preparazione ed aggiornamento, anche con la collaborazione di consulenti esterni alla società, quali psicologi, psicanalisti, personal

trainer, istruttori o medici per fornire ai Soci ed agli Associati conoscenze ritenute utili al fine dello studio delle discipline sportive, compresi viaggi, soggiorni studio e vacanze sportivo-ricreative.

d) sviluppare ed attuare incontri manifestazioni e attività sportive anche non competitive, corsi di formazione e aggiornamento per tecnici, dirigenti e studenti, centri di formazione motoria e sportiva nel settore dello sport per tutti e del tempo libero.

e) concedere in uso i locali da lei gestiti a professionisti esterni quali personal trainer, preparatori atletici e istruttori.

f) attivare, anche attraverso specifiche convenzioni, rapporti con enti pubblici e privati anche al fine di gestire strutture sportive, ricreative o aree attrezzate;

g) gestire in tutto o in parte, anche mediante contratti di affitto d'azienda o di ramo della stessa, direttamente o indirettamente, acquistare, progettare in conto proprio, costruire, ristrutturare e ampliare impianti e centri sportivi e ricreativi o immobili da destinare ad attività sportive e ricreative, comprese le relative aree e annessi servizi accessori, quali posti di ristoro, ristoranti, bar, macchine automatiche di distribuzione, spacci di abbigliamento e articoli sportivi.

h) ricercare sponsorizzazioni, pubblicità e commercializzazione dell'attività per promuovere l'immagine societaria mediante modelli, disegni e emblemi e mediante mezzi informatici, internet e similari.

4. la società potrà affiliarsi a Federazioni Sportive Nazionali, agli Enti di Promozione Sportiva, alle Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI, con semplice delibera dell'organo amministrativo; con l'obbligo di osservare e di far osservare ai propri soci e affiliati nonché di conformarsi a norme, direttive e provvedimenti anche disciplinari del CONI e dei suoi organi, a statuti, regolamenti, direttive e provvedimenti anche disciplinari delle Federazioni Sportive Nazionali, agli Enti di Promozione Sportiva, alle Discipline Sportive Associate delle organizzazioni sportive internazionali a cui aderiscono; costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti delle Federazioni, Enti di promozione sportiva e delle Discipline associate nella parte relativa all'organizzazione e gestione delle società affiliate a cui la società si affilierà.

5. La società potrà, inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari, ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, potrà concedere e assumere appalti, contrarre mutui, chiedere il contributo ed il concorso dello Stato, di Enti pubblici e di altre persone fisiche o giuridiche, potrà consentire iscri-

zioni ipotecarie sugli immobili sociali a garanzia di debiti ed obbligazioni sociali, anche a favore di istituti di credito.

6. E' in ogni caso escluso l'esercizio di attività di cui all'articolo 2 della legge 2 gennaio 1991 n.1 e del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n.385.

7. Sono altresì escluse le competenze riservate alle professioni protette ai sensi della legge 23 novembre 1939 n. 1815.

8. La Società per effetto dell'eventuale affiliazione alle Federazioni Sportive Nazionali, agli Enti di Promozione Sportiva, alle Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI, riconosce i tesserati che fanno parte degli enti stessi e sono rappresentati da:

- a) dirigenti sociali e soci di società affiliate;
- b) ufficiali di gara;
- c) dirigenti federali;
- d) tecnici, istruttori federali e tecnici di disciplina iscritti negli elenchi federali;
- e) soci benemeriti;
- f) soci sostenitori.

Articolo 4) Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con decisione dei soci.

Articolo 5) Capitale

1. Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila/00).

2. Le partecipazioni sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti.

Il voto è, però, capitarario se e in quanto la norma tributaria che lo prevede si applichi anche al diritto sostanziale in tema di società sportive dilettantistiche; diversamente sarà proporzionato alla quota.

Articolo 6) Aumento del capitale sociale

1. La società potrà aumentare il capitale sociale solo mediante nuovi conferimenti.

2. L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire con conferimenti in denaro, di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, comprese le prestazioni d'opera e di servizi di soci a favore della società.

3. Il conferimento potrà anche essere effettuato attraverso la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio verso la società.

4. L'aumento di capitale sociale si effettua secondo le modalità previste dagli articoli 2481 e 2481 -bis c.c.

Articolo 7) Riduzione del capitale sociale

1. La riduzione del capitale sociale si effettua secondo le modalità previste dagli articoli 2482 e 2482-bis c.c.

2. Nel caso di riduzione del capitale per perdite che incido-

no sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482-bis, co.2 c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

Articolo 8) Finanziamenti dei soci

1. La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto. Il tutto nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa.

Articolo 9) Partecipazioni sociali

1. Le partecipazioni sociali saranno trasferibili per atto tra vivi se e in quanto non sia in corso una agevolazione fiscale relativa alla società che non lo permetta a pena di decadenza dell'agevolazione. Diversamente non saranno trasferibili per atto inter vivos, salvo il recesso ex art.2469 c.c. Sono sempre ammessi i trasferimenti delle quote sociali esclusivamente per successione a causa di morte.

Articolo 10) Trasferimento delle partecipazioni sociali per successione a causa di morte

1. Le partecipazioni sono trasferibili per successione a causa di morte, salvo il diritto di gradimento da parte degli altri soci.

2. In tal caso, gli eredi o i legatari del socio defunto dovranno comunicare con lettera raccomandata inviata alla società l'avvenuta apertura della successione ed i nominativi dei successori nella titolarità della partecipazione entro 30 (trenta) giorni dalla morte.

3. Fino a quando non sia stato ottenuto il gradimento, l'erede o il legatario non potrà acquisire la qualità di socio, nè sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle partecipazioni e non potrà alienare le partecipazioni con effetto verso la società se non a favore di altro socio.

4. In caso di comproprietà di una partecipazione sociale derivata dal trasferimento della stessa per successione a causa di morte, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

Articolo 11) Decisioni dei soci

1. Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante delibera assembleare oppure mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per scritto ai sensi dell'art. 2479 C.C.

2. I soci decidono sugli argomenti che uno o più Amministratori o almeno un terzo dei soci sottopongono alla loro approvazione nonché sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge.

3. Ogni soggetto che riveste la qualità di socio ha diritto di partecipare alle decisioni, fermo restando che il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

4. Le decisioni devono essere adottate a mezzo di delibera assembleare quando abbiano ad oggetto:

- le modifiche dello statuto;
- la nomina dell'organo amministrativo;
- la modifica dell'oggetto sociale;
- la modifica dei diritti dei soci;
- l'eventuale assunzione di partecipazioni da cui derivi una responsabilità illimitata delle obbligazioni della società partecipata;
- lo scioglimento della società;
- le modifiche alle determinazioni assunte ai sensi dell'art.2487 c.c. nonché nell'ipotesi prevista dall'art.2482-bis, co.4. c.c. e, in ogni caso, quando sia richiesto da uno o più Amministratori o da un almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto.

5. In tutti i restanti casi, le decisioni possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

6. Quando la decisione sia adottata mediante consultazione scritta, il testo scritto della stessa, dal quale deve risultare il relativo argomento, viene predisposto da uno o più Amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo della compagine sociale.

7. Il suddetto testo deve essere sottoposto all'attenzione di ciascun socio a mezzo di lettera raccomandata o via posta elettronica certificata da spedirsi al domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

8. Il socio interpellato, se lo ritiene, presta il suo consenso per iscritto, sottoscrivendo il testo predisposto od altrimenti approvandolo per iscritto.

9. La decisione si perfeziona validamente quando tutti i soci siano stati interpellati o almeno la maggioranza prescritta abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso alla decisione proposta.

10. Nel caso invece in cui la decisione sia adottata mediante consenso espresso per iscritto, ciascun socio presta il proprio consenso, senza che vi sia stata formale interpellanza da parte degli Amministratori o dei soci di minoranza.

11. Il relativo consenso viene prestato da ciascun socio mediante sottoscrizione di un documento dal quale risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione.

12. La decisione si perfeziona validamente quando almeno la maggioranza prescritta dei soci abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso su un testo di decisione sostanzialmente identico.

13. Le decisioni dei soci assunte con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto sono prese

in ogni caso con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno i quattro quinti dei soci.

Articolo 12) Assemblea

1. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purchè in Italia.

2. La convocazione dovrà avvenire almeno otto giorni prima tramite lettera raccomandata, fax o posta elettronica, posta elettronica certificata, sms, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto, al domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

3. L'assemblea sarà validamente costituita, anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni, purché alla relativa deliberazione partecipi l'intera compagine sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

4. L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti, che nominano un segretario che la assista.

5. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

6. L'assemblea può essere tenuta in audio-videoconferenza, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli interventi, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione.

7. Deve essere consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

8. Gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

9. Ogni socio ha diritto di farsi rappresentare in assemblea anche da un soggetto non socio mediante delega scritta.

10. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e da un Segretario, salvo il caso in cui il verbale è redatto da Notaio.

11. L'assemblea delibera con il voto favorevole della metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

12. Ogni socio ha diritto ad un voto in assemblea, qualunque sia il valore della partecipazione posseduta.

13. Restano salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Articolo 13) Amministrazione

1. La società può essere alternativamente amministrata:

a) da un amministratore unico;

b) da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque membri, secondo il numero determinato dall'assemblea all'atto della nomina;

c) da due o più amministratori con poteri disgiunti o congiunti, anche per singole materie. Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

2. L'organo amministrativo è eletto dall'assemblea che ne determinerà la forma e la durata in carica, e può essere rieletto.

3. L'organo amministrativo può essere eletto fra i soci e fra i non soci.

4. Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

5. Sono rieleggibili.

6. Agli amministratori è fatto divieto di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina sportiva.

7. La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il nuovo organo viene ricostituito.

8. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli Amministratori, così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Nel caso in cui sia venuta meno la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo, decade l'intero consiglio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2386 comma 2 C.C.

9. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali con esclusione soltanto di quelli che la legge espressamente riserva ai soci.

10. Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

11. Per gli Amministratori potrà essere stabilito, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, un emolumento annuo nella misura stabilita dalla decisione dei soci all'atto della loro nomina o successivamente e comunque che non potrà essere superiore ai limiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. 460/97.

12. L'amministratore destinatario di provvedimenti disciplinari da parte degli organi del CONI, delle Federazioni Spor-

tive Nazionali e degli Enti di Promozione Sportiva dovrà astenersi dal partecipare alle deliberazioni aventi ad oggetto questioni di natura sportiva assunte dagli organi sportivi predetti. L'amministratore che contravviene al divieto previsto dal presente articolo, decade dalla carica e, per tutto il periodo della inibizione, non può ricoprire cariche sociali.

Articolo 14) Consiglio di amministrazione

1. Qualora l'amministrazione della società sia affidata a un Consiglio di Amministrazione, esso sarà composto da un minimo di due ad un massimo di cinque membri ed elegge fra questi un Presidente, ove non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina ed uno o più consiglieri delegati.

2. Nel Consiglio di Amministrazione composto da due soli membri, è l'assemblea che procede alla nomina e provvede all'attribuzione delle cariche sociali; in questa circostanza, le delibere del consiglio di amministrazione sono prese all'unanimità; le dimissioni di un membro fanno automaticamente decadere anche l'altro, previa convocazione dell'assemblea per la sostituzione.

3. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere assunte in sede di adunanza oppure mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto. In tali due ultime ipotesi la procedura non è soggetta a particolari vincoli purché assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori. Il procedimento deve concludersi entro giorni quindici dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

4. Ogni Amministratore ha il diritto di informazione e di partecipazione alla formazione della volontà del Consiglio.

5. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione vengono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica e devono essere trascritte nel libro delle decisioni degli Amministratori, conservato a cura della società. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

6. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli Amministratori con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

7. L'avviso deve pervenire almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza e deve contenere data, luogo e ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

8. Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o anche altrove, purché in territorio italiano.

9. Le adunanze del Consiglio e le relative deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono comunque tutti i consiglieri in carica e i sindaci effettivi se nominati.

10. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche per audio-conferenza o videoconferenza, secondo le regole già previste per l'assemblea dei soci.

Articolo 15) Rappresentanza sociale

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta, a seconda dell'organo amministrativo prescelto dai soci, all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, a ciascuno degli Amministratori disgiuntamente nel caso di amministrazione disgiuntiva ai sensi dell'art.2257 c.c., a tutti gli Amministratori congiuntamente in caso di amministrazione congiuntiva ai sensi dell'art.2258 c.c e ai consiglieri delegati nei limiti della delega.

2. La rappresentanza della società può essere attribuita anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

3. Spetta infine ai liquidatori in caso di liquidazione della società.

Articolo 16) Collegio sindacale

1. Il controllo della società può essere affidato e svolto, a scelta e per decisione dell'assemblea dei soci, o da un singolo Sindaco iscritto nel Registro dei Revisori contabili, oppure, in alternativa, da un Collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, oppure da un revisore legale, o una società di revisione, con funzione, nei casi consentiti dalla legge, anche di revisione legale dei conti.

2. La nomina dell'organo di controllo è in ogni caso obbligatoria nelle ipotesi previste dall'art. 2477 cod. civ..

3. Si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai poteri ed alla revisione legale dei conti, le disposizioni previste per le società per azioni e la normativa in materia di organi di controllo e di revisione legale dei conti, in quanto compatibili.

4. Le riunioni dell'Organo di Controllo possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste in materia di organo amministrativo.

5. Per tutto quanto non espressamente qui previsto, si fa comunque riferimento alla normativa tempo per tempo prevista in materia di Organo di Controllo e revisione legale dei conti.

Articolo 17) Recesso dei soci

1. Hanno diritto di recedere dalla società i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

a) il cambiamento dell'oggetto sociale;

- b) il cambiamento del tipo di società;
- c) a decisione di fusione o di scissione della società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede della società all'estero;
- f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art.2468, co.3, c.c.;
- h) l'aumento di capitale sociale mediante l'offerta di quote di nuova emissione a terzi;
- i) Il recesso spetta inoltre in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

3. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

4. La raccomandata deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

5. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre 30 giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

6. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

7. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 18) Esclusione

1. Il socio può essere escluso dalla società al verificarsi delle seguenti circostanze:

- a) la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione o di fallimento del socio;
- b) il compimento di atti dannosi per la società nell'esclusivo perseguimento di un fine estraneo all'attività sociale esercitata o di un interesse proprio o di un familiare o convivente.

2. L'esclusione del socio è decisa dall'assemblea dei soci con il voto favorevole della maggioranza dei soci, non computandosi, però, il socio escludendo.

3. L'esclusione è comunicata senza indugio al socio escluso e ha effetto trenta giorni dopo la spedizione della comunicazione; entro il medesimo termine il socio escluso può ricorrere al Collegio arbitrale. In caso di ricorso sono sospesi gli effetti della decisione di esclusione fino alla decisione del Collegio arbitrale.

4. Dall'invio della comunicazione di esclusione, fatta salva la sospensione degli effetti di cui sopra, decorrono i termini

ni di cui all'art. 2473 C.C. per la liquidazione della partecipazione al socio escluso.

Articolo 19) Liquidazione delle partecipazioni sociali

1. Nei casi di morte del socio, di recesso e di esclusione, le partecipazioni saranno rimborsate per un importo pari al loro esclusivo valore nominale versato al momento della sottoscrizione della quota.

2. Ai sensi dell'art. 2473-bis C.C. è esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale e pertanto, nel caso in cui risulti impossibile procedere altrimenti alla liquidazione della partecipazione, l'esclusione perderà ogni effetto.

Articolo 20) Esercizio sociale e bilancio

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio di esercizio. Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano e, comunque, secondo quanto previsto dall'art. 2364 C.C.

3. La società, non avendo finalità lucrative, non potrà in alcun modo, neanche in forma indiretta, distribuire utili ai soci.

4. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, dovranno essere interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo delle finalità sportive dilettantistiche esplicitamente individuate nell'art. 2.

Articolo 21) Scioglimento e liquidazione della società

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

2. Nel caso di scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e provvede, ai sensi di legge, alla nomina dei liquidatori fissandone i poteri.

3. Il patrimonio residuo di liquidazione sarà destinato ad altre associazioni o società sportive con fini analoghi a quelli dell'ente, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge o dalle competenti Autorità.

Articolo 22) Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie che possano eventualmente insorgere tra la società, i soci, l'organo amministrativo ed i liquidatori, ivi compresa l'azione individuale e sociale di responsabilità, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno rimesse al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori nominati da un soggetto estraneo alla società - individuato di comune accordo tra le parti - o, in caso di disaccordo sulla scelta del terzo, dal Presidente del Tribunale nella cui cir-

coscrizione ha sede la società. Il collegio arbitrale funzionerà da amichevole compositore in forma irrituale.

2. La modifica, ovvero la soppressione della presente clausola compromissoria dovrà essere approvata all'unanimità dei soci rappresentanti l'intero capitale sociale.

3. Nel caso di affiliazione ad organismi aderenti al Comitato Olimpico Nazionale Italiano quali Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate, le controversie derivanti dall'attività sportiva nascente tra società e soci e associati, ovvero tra soci medesimi, su argomentazione inerenti tali enti saranno devolute alla competenza esclusiva degli organi preposti come disciplinati dai rispettivi statuti e regolamenti federali.

Articolo 23) Disposizioni applicabili

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento, oltre alle norme previste dal codice civile anche alle disposizioni vigenti contenute nello statuto delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva o delle Discipline Sportive Associate, quelle emanate dal Coni nonché le disposizioni emanate dai competenti organi federali, per quanto compatibili.

All'originale firmato:

Eugenio Daniele Giuseppe Credidio

Valeria Chiecchio

Simonetta Franca Giulia Marcialis

Patrizia Cauchi Baralis notaio